# COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

# REGOLAMENTO COMUNALE SULL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI IN AREE AGRICOLE ED EXTRA – AGRICOLE

L’Amministrazione Comunale con il presente Regolamento intende conciliare la difesa fitosanitaria attuata in ambito agricolo con le esigenze di tutela della salute pubblica. Si intende disciplinare l'uso dei fitosanitari per proteggere la popolazione dal rischio di contaminazione. L’amministrazione comunale si impegna ad aumentare il livello di attenzione e di sensibilizzazione per la salvaguardia della salute umana e per la tutela dell'ambiente, si impegna ad intensificare il controllo sull’uso dei prodotti fitosanitari affinché il loro impiego sia efficace, sia ridotto il più possibile il residuo negli alimenti, sia assicurata la massima attenzione possibile alla salute dei cittadini. Il rispetto di tali norme licenziate da leggi nazionali regionali, e regolamenti comunitari inoltre, mette al riparo gli agricoltori da severe sanzioni previste e consente al territorio di massimizzare la sua vocazione turistica, con i benefici ritorni per l’intera collettività. Oltre alla tutela della salute umana ed animale, il presente Regolamento è finalizzato alla tutela dei corpi idrici e della biodiversità.

**Premesso che:**

Il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (UE) ha indicato nell'art.191 al comma 1 la protezione della salute umana fra gli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale ed al comma 2 dispone che: “La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio chi inquina paga”.

Il Parlamento Europeo con la Direttiva 2009/128/CE, recepita nell'Ordinamento Nazionale con il D.Lgs. n.150 del 14 agosto 2012, ha istituito un quadro per realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente, promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche innovative, quali le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari.

In data 22/01/2014,con Decreto Interministeriale, è stato adottato il Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, in attuazione della Direttiva 2009/128/CE, che individua le politiche e le azioni volte ad “assicurare lo sviluppo e la promozione di metodi di produzione agricola a basso apporto di prodotti fitosanitari, realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente, promuovendo l'uso della difesa integrata ed approcci o tecniche alternativi, quali il metodo dell'agricoltura biologica e le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari.

Il “Rapporto Nazionale sui Pesticidi nelle acque” n. del 2018 pubblicato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) evidenzia come nelle acque superficiali e sotterranee siano ancora presenti residui di prodotti fitosanitari non più in commercio da anni; nella sua analisi della tendenza della contaminazione si evidenzia che: “Nel biennio 2015-2016 sono stati analizzati 35.353 campioni ed effettuate 1.966.912 analisi. Il monitoraggio evidenzia una presenza diffusa di pesticidi nelle acque, con un

aumento delle sostanze trovate e delle aree interessate. Nel 2016, in particolare, ci sono pesticidi nel 67,0% dei punti delle acque superficiali e nel 33,5% di quelle sotterranee. Sempre più evidente è la presenza di miscele, con un numero medio di circa 5 sostanze e un massimo di 55 sostanze in un singolo campione.”. Ed inoltre: “I dati del biennio evidenziano più che in passato, la presenza di miscele nelle acque. Con un numero medio di circa 5 sostanze e un massimo di 55 sostanze in un singolo campione. La contaminazione da pesticidi, ma il discorso vale per tutte le sostanze chimiche, è un fenomeno complesso e difficile da prevedere, sia per il grande numero di sostanze impiegate, sia per la molteplicità dei percorsi che possono seguire nell’ambiente.”.

La Regione Abruzzo con deliberazione n.163 del 04.03.2015 ha licenziato la “Disciplina delle nuove norme in materia di prodotti fitosanitari e procedure relative agli interventi formativi per venditori, consulenti ed utilizzatori di tali prodotti ai sensi del D.Lgs 150/2012”.
Il territorio del Comune di San Vito Chietino è inoltre interessato dalla Riserva Regionale e S.I.C. Grotta delle Farfalle istituita con la LEGGE REGIONALE 30/03/2007 N° 5, pubblicata sul B.U.R.A. del 18 Aprile 2007 e dal Parco Nazionale della Costa Teatina istituito con la legge 394 del 1991.

## ***Definizioni***

*Prodotto fitosanitario (PF):* *prodotto sottoposto a Reg. CE n.1107/2009*

*Diserbante o Erbicida:* *prodotto fitosanitario, quindi sottoposto a Reg. CE n.1107/2009*

*Fondo agricolo:* *terreno concretamente o potenzialmente destinato all'attività agricola.*

*Insetti pronubi:* *insetti che trasportano il polline da un fiore all'altro permettendo l'impollinazione e la formazione del frutto.*

*Corpi idrici:* *tutti i corsi d'acqua superficiali, i laghi, i pozzi, le fonti di approvvigionamento idrico, i canali naturali ed artificiali.*

*Agricoltura biologica e biodinamica:* *è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sul Reg. CE 834/2007, Reg. CE 889/2008, Reg. CE 1235/2008 e successive modifiche. Le aziende biologiche e/o biodinamiche sono certificate da enti di certificazione.*

*Biodiversità:* *la varietà degli esseri viventi che popolano la Terra. La biodiversità si misura a livello di geni, di specie, di popolazioni e di ecosistemi.*

*Atomizzatore:* *macchina che effettua trattamenti fitosanitari alle colture arboree (es. olivo, vite, frutteti, etc.)*

*Nebulizzatore:* *macchina a sistema pneumatico che effettua trattamenti fitosanitari alle colture arboree (es. olivo, vite, frutteti, etc.)*

*Irroratrice a barra*: *macchina che effettua trattamenti alle colture erbacee (es. grano, orzo etc.).*

*Intervallo di sicurezza (o tempo di carenza):* *il periodo di tempo necessario, espresso in giorni, di sospensione dei trattamenti prima della raccolta, affinché non si rinvengano sul raccolto i residui di fitosanitari o quelli dei loro metaboliti. Eventuali residui dovranno comunque essere sempre inferiori al limite massimo residuo.*

*Tempo di rientro:* *periodo di tempo che intercorre fra il trattamento fitosanitario e il momento in cui è possibile entrare senza Dispositivi di Protezione Individuale nella coltura trattata.*

*Deriva:* *fenomeno in base al quale i prodotti fitosanitari, a causa del vento o di errate modalità di distribuzione, fuoriescono dall'area irrorata oltrepassando i confini e raggiungendo colture, abitazioni adiacenti all'appezzamento trattato, o comunque zone esterne.*

**Attrezzature e misure per il contenimento della deriva:*
*- Atomizzatori dotati di sistemi di regolazione del flusso d'aria, di regolazione della quantità d'aria e ugelli antideriva ad inclusione d'aria a fessura o a cono montati su tutta la raggiera.*
*- Atomizzatori a tunnel con recupero dell'eccesso di miscela fitoiatrica, atomizzatori muniti di sensori di vegetazione e/o carica elettrostatica delle gocce.*
*- Lancia per trattamenti manuali: lancia azionata a mano con pressione moderata e trattamento dall'esterno verso l'interno dell'appezzamento, sia automatizzata che meccanica.*
*- Barriera naturale continua, o artificiale, con una altezza minima di 3m per le colture arboree e di altezza minima di 1m per le colture erbacee.*
*- Barre per trattamento su erbacee o per diserbo con ugelli antideriva o campana antideriva.*

## Articolo 1
## Utilizzo prodotti fitosanitari, loro coadiuvanti e diserbanti.
## Norme di utilizzo

E' fatto obbligo a chiunque impieghi prodotti fitosanitari dopo aver verificato attentamente la pratica di soluzioni alternative in termini di pratiche agronomiche, porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità, evitando danni a persone, animali e cose. Si fa riferimento al PAN, il Piano d'azione nazionale sull'uso sostenibile degli agro farmaci assumendone gli obbiettivi:

- tutelare la salute umana, l'ambiente e la biodiversità attraverso la riduzione dei rischi connessi all'utilizzo dei prodotti fitosanitari
- incentivare l'adozione della difesa integrata e di forme alternative di agricoltura come l'agricoltura biologica
- tutelare chi utilizza i prodotti fitosanitari e chi subisce la loro azione come la popolazione interessata
- salvaguardare i consumatori
- preservare le acque e gli ambienti acquatici e conservale la loro biodiversità

Il presente Regolamento si applica integralmente al territorio comunale per tutte le colture presenti, tanto arboree che erbacee. A tal fine si consiglia fortemente, ove possibile, l'utilizzazione di prodotti con caratteristiche di minima persistenza ambientale, che hanno intervalli di sicurezza i più brevi possibili, facendo riferimento alle schede tecniche e di sicurezza di ogni prodotto.

Durante tutto il periodo della fioritura, per la protezione delle api e degli insetti pronubi, è vietato l'impiego di prodotti fitosanitari e di diserbanti tossici per gli insetti pronubi, è autorizzato il solo utilizzo di prodotti non tossici per gli insetti pronubi.
(Art. 11 Legge Regionale Abruzzo 23/2013)

## Articolo 2
## Utilizzo di prodotti fitosanitari, loro coadiuvanti e diserbanti nelle aree specifiche e nei luoghi sensibili

Nei parchi e giardini pubblici, campi sportivi ed aree ricreative, plessi scolastici, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini, parcheggi pubblici, attività ricettive ed enogastronomiche, edifici privati e loro pertinenze, nelle fasce di rispetto dei SIC, Parco, Zone a Protezione Speciale nonché nelle aree in cui sono ubicate strutture sanitarie o socio-assistenziali, viabilità ciclo-pedonali, **possono essere utilizzati,** per i trattamenti fitosanitari, prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti recanti in etichetta le frasi di pericolo H350i, H351, H334, H317, H360, H360D, H360Df, H360F, H360FD, H360Fd, H361, H361d, H361f, H361fd, H341, di cui al regolamento CE n. 1272/2008, **solo ed esclusivamente con le limitazioni d'uso previsto dal PAN.**
In queste aree non possono inoltre essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore.
Frasi più pericolose per la salute:
Tabella (Allegato 1 )

## Articolo 3
## Utilizzo dei prodotti fitosanitari, loro coadiuvanti e diserbanti con mezzi aerei

L'irrorazione con mezzi aerei è vietata. Al fine di evitare l'effetto deriva che necessariamente rimarrebbe incontrollato.

## Articolo 4
## Utilizzo prodotti fitosanitari, loro coadiuvanti e diserbanti – Comunicazioni

In ottemperanza a quanto previsto dal PAN gli operatori devono rispettare quanto indicato nella norma e in particolare:

A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, benché finalizzato alla esecuzione delle operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto del tempo di rientro previsto dall'etichetta del formulario commerciale. Qualora l'etichetta del prodotto fitosanitario non riporti tale tempo di rientro, questo dovrà essere di almeno 48 ore.

È fatto obbligo di avvisare almeno 24 ore prima i residenti confinanti nelle aree interessate dai trattamenti, affinché abbiano il tempo necessario per adottare le precauzioni del caso (ricovero degli animali, chiusura delle finestre ecc.).

Nei fondi trattati con prodotti fitosanitari è obbligatorio esporre segnaletica recante il divieto di accesso a persone non addette e a quelle non adeguatamente equipaggiate. Tale segnaletica, adeguata e ben visibile, dovrà essere esposta 24 ore prima dall'inizio del trattamento sino a tutto il tempo di rientro e dovrà riportare la dicitura: "ATTENZIONE TRATTAMENTO FITOSANITARIO IN CORSO – SOSTANZA ATTIVA UTILIZZATA – DATA INIZIO – DATA RIENTRO". (Allegato 2)

## Articolo 5
## Utilizzo prodotti fitosanitari, loro coadiuvanti e diserbanti in presenza di vento

Il territorio di San Vito Chietino, per la particolare esposizione con il mare ad Est e la montagna ad Ovest, è percorso in tutto il periodo dell'anno da venti di provenienza diversa (Grecale, Scirocco, Libeccio, Maestrale) a velocità, anche elevate e sempre più frequentemente, soprattutto nelle ore centrali della giornata.
Per questa particolare caratteristica è fondamentale da parte degli utilizzatori di atomizzatori, la verifica della presenza, intensità e direzione dei venti, prima di effettuare il trattamento ed in ogni caso è fatto obbligo di adottare tutte gli strumenti affinché l'effetto deriva sia ridotto al minimo e che la nube della miscela antiparassitaria non travalichi il confine dell'appezzamento trattato.
Pertanto è fatto divieto di eseguire trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario e loro coadiuvanti in presenza di vento che abbia un'intensità tale da provocare la deriva della miscela e la conseguente contaminazione di altre colture o di altre aree non interessate dal

trattamento. Si potrà eseguire il trattamento solo con calma di vento (2 m/sec per 10 min). E' obbligatorio sempre l'uso di ugelli antideriva.

## Articolo 6
## Utilizzo dei prodotti fitosanitari, loro coadiuvanti e diserbanti. Fasce di rispetto

I trattamenti devono essere effettuati in modo che **non ci sia deriva delle sostanze impiegate su fondi non interessati alla coltura trattata,** con adozione di ogni più ampia tutela al riguardo. (art. 674 Codice Penale).

I trattamenti con prodotti fitosanitari recanti in etichetta le frasi di rischio: H351, H334, H317, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361fd, H361f, H361d e H341 distribuiti **mediante irroratrici generiche, atomizzatori, nebulizzatori e barre, senza dispositivi antideriva, sono vietati:**

**a)** ad una distanza inferiore a ml. 30 da luoghi pubblici in genere, parchi e giardini pubblici, campi sportivi, plessi scolastici, aree ricreative utili alle scuole, parcheggi pubblici, attività ricettive ed enogastronomiche, strutture sanitarie e socio-assistenziali.

**b)** ad una distanza inferiore a ml. 30 da edifici privati e loro pertinenze, ricoveri per animali, apiari.

**c)** ad una distanza inferiore a ml. 15 da strade pubbliche o ad uso pubblico e marciapiedi, piste ciclopedonali, percorsi naturalistici e religiosi, aree cimiteriali.

**d)** ad una distanza inferiore a ml. 15 dall'orlo dei corsi d'acqua significativi come indicati nell'allegato I parte III del D.Lgs. 152/2006, ovvero corsi d'acqua che presentano portata idrica per almeno otto mesi l'anno.

**e)** ad una distanza inferiore a ml. 15 da fonti ad uso agricolo.

**f)** ad una distanza inferiore a ml. 200 di raggio da punto di captazione o derivazione delle acque superficiali o sotterranee destinate al consumo umano, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

**g)** ad una distanza inferiore a ml 50 dalle aree antistanti, definite fasce di rispetto, di Riserve e Aree Naturali Protette (SIC, Parco, Zone a Protezione Speciale).

I trattamenti con prodotti fitosanitari distribuiti mediante irroratrici a barra sono vietati:

**h)** ad una distanza inferiore a ml. 30 da luoghi pubblici in genere, parchi e giardini pubblici, campi sportivi, plessi scolastici, aree ricreative utili alle scuole, parcheggi pubblici, attività ricettive ed enogastronomiche, strutture sanitarie e socio-assistenziali.

**i)** ad una distanza inferiore a ml. 10 da edifici privati e loro pertinenze, ricoveri per animali, apiari.

**j)** ad una distanza inferiore a ml. 10 da strade pubbliche o ad uso pubblico, piste ciclopedonali, percorsi naturalistici e religiosi, marciapiedi, aree cimiteriali

**k)** ad una distanza inferiore a ml. 15 dall'orlo dei corsi d'acqua significativi come indicati nell'allegato I parte III del D.Lgs. 152/2006, ovvero corsi d'acqua che presentano portata idrica per almeno otto mesi l'anno.

**l)** ad una distanza inferiore a ml. 15 da fonti ad uso agricolo.

**m)** ad una distanza inferiore a ml. 200 di raggio da punto di captazione o derivazione delle acque superficiali o sotterranee destinate al consumo umano, ai sensi del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii..

**n)** ad una distanza inferiori a ml 1,5 dal confine di fondi agricoli, senza la presenza di abitazioni e ricoveri di animali

**o)** ad una distanza inferiore a ml 50 dalle aree antistanti, definite fasce di rispetto, di Riserve e Aree Naturali Protette (SIC, Parco, Zone a Protezione Speciale)

## Articolo 7
## Riduzione delle fasce di rispetto

Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 6, sono previste **riduzioni delle fasce di rispetto**:

a) qualora si utilizzino prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica ai sensi del Reg. CE 834/2007, Reg. CE 889/2008, Reg. CE 1235/2008 e successive modifiche, la riduzione è dell'80%.

b) qualora si utilizzino attrezzature che consentono il contenimento dell'effetto deriva (vedi pag.4* ), le riduzioni sono quelle indicate nella Tabella a pagina 9.

c) qualora si utilizzino prodotti fitosanitari senza le limitazioni d'uso individuate dal PAN, con dispositivi per il contenimento della deriva, la distanza minima consentita della fascia di rispetto prevista nella tabella a pagina 9 relativa alla prima tipologia *(Luoghi pubblici in genere, parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative utili alle scuole, strutture sanitarie e socio assistenziali, attività ricettive ed enogastronomiche)* passa da 10 ml passa a 5 ml.

| Tipologia di area specifica e luoghi sensibili | Uso di atomizzatori senza dispositivi antideriva | *Uso di atomizzatori con dispositivi antideriva | Divieto assoluto |
|---|---|---|---|
| **Luoghi pubblici in genere, parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative utili alle scuole, strutture sanitarie e socio assistenziali, attività ricettive ed enogastronomiche.** | 30 m lineari | 10 m lineari | Divieto assoluto dal confine a 10 m lineari |
| **Edifici privati e loro pertinenze, ricoveri per animali, apiari.** | 30 m lineari | 5 m lineari | Divieto assoluto dal confine a 5 ml |
| **Strade pubbliche o ad uso pubblico, marciapiedi, piste ciclabili, percorsi naturalistici e religiosi, aree cimiteriali.** | 15 m lineari | 5 m lineari | Divieto assoluto dal confine a 5 metri lineari |
| **Fondi coltivati da aziende sottoposte al Reg CE 834/2007, 889/2008, 1235/2008** | 15 m lineari | 5 m lineari | Divieto assoluto dal confine a 5 metri lineari |
| **Corsi d'acqua** | 15 m lineari | 10 m lineari | dal confine a 10 metri lineari |
| **Fonti d'acqua ad uso agricolo** | 15 m lineari | 10 m lineari | dal confine a 10 metri lineari |
| **Punto di captazione o derivazione delle acque superficiali o sotterranee destinate al consumo umano** | 200 m di raggio | 200 m di raggio | 200 m di raggio |
| **Fasce di rispetto SIC, Parco, Zone a Protezione Speciale** | 50 m lineari | 10 m lineari | 10 m lineari |

In ogni caso, per tutte le situazioni non previste in tabella, i trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario vanno effettuati con modalità tali da evitare la deriva. Nei seminativi deve essere mantenuta una fascia non trattata di 1,5 m dal confine e di 5 m nel caso di coltivazioni arboree. Inoltre nelle colture arboree, gli ultimi 2-4 filari vanno trattati verso l'interno.

## Articolo 9
## Violazioni al presente Regolamento – Accertamenti e sanzioni

Gli uffici comunali, la Polizia Locale, i Carabinieri Forestali, l'ASL, ognuno per quanto di propria competenza, sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento. Le funzioni di accertamento degli illeciti relativi alle disposizioni del presente Regolamento sono svolte in via principale dalla Polizia Locale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

A norma dell'art. del D.lgs. del 14.8.2012 n. 150, art, 24, comma 10, le violazioni al presente Regolamento sono soggette alle sanzioni pecuniarie previste all'art. 24, comma 10, di sotto riportato.

*"Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore che non osserva le misure stabilite a tutela dell'ambiente acquatico, delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile e delle aree specifiche di cui agli articoli 14 e 15 definite nel piano è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro."*

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono inoltre perseguibili penalmente ai sensi degli articoli 650 e 674 del Codice Penale.

## Articolo 10
## Informazione

L'amministrazione comunale può promuovere, in collaborazione con gli enti esposti, l'informazione ai cittadini sull'impatto generale dell'impiego dei prodotti fitosanitari e sulle loro modalità d'uso attraverso gli opportuni strumenti. Il Servizio Fitosanitario Regionale della Regione Abruzzo predispone i Bollettini tecnici di produzione e difesa integrata di tutte le colture, a supporto dell'attività degli agricoltori professionali e dei cittadini che utilizzano prodotti fitosanitari nei loro fondi.

Allegato 1/A

# Frasi più pericolose per la salute

- H350i Può provocare il cancro se inalato.

- H351 Sospettato di provocare il cancro
- H360 Può nuocere alla fertilità o al feto
- H360D Può nuocere al feto.
- H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H360F Può nuocere alla fertilità.
- H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.

- H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto
- H361d Sospettato di nuocere al feto.
- H361f Sospettato di nuocere alla fertilità
- H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità;
-

- H300 + H310 Mortale in caso di ingestione o a contatto con la pelle
- H300 + H330 Mortale se ingerito o inalato
- H310 + H330 Mortale a contatto con la pelle o in caso di inalazione
- H300 + H310 + H330 Mortale se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato
- H301 + H311 Tossico se ingerito o a contatto con la pelle
- H301 + H331 Tossico se ingerito o inalato
- H311 + H331 Tossico a contatto con la pelle o se inalato
- H301 + H311 + H331 Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato
- H302 + H312 Nocivo se ingerito o a contatto con la pelle
- H302 + H332 Nocivo se ingerito o inalato
- H312 + H332 Nocivo a contatto con la pelle o se inalato
- H302 + H312 +H332 Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato

- Le lettere aggiunte dopo l'indicazione di pericolo segnalano problemi a carico della fertilità
- (f) e/o del feto (d). Le due lettere sono in maiuscolo per rischio accertato e in minuscolo per
- rischio sospetto. La "i" minuscola indica il pericolo a seguito di inalazione.

**P.A.N.**

*Piano di Azione Nazionale*
*per l'uso sostenibile*
*dei prodotti fitosanitari*

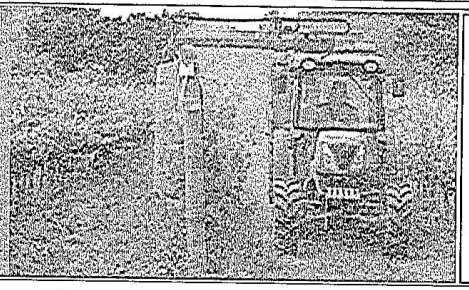

*Azienda Agricola*

# ATTENZIONE

**COLTURA SOTTOPOSTA A TRATTAMENTO CON PRODOTTI FITOSANITARI**

*SOSTANZE ATTIVE UTILIZZATE* _____

*DATA TRATTAMENTO* _____

*DURATA DIVIETO DI ACCESSO (GG)* _____

*A. 5. 6 DECRETO 22 Gennaio 2014*



Allegato 2